

COMUNE DI ISTRANA

Provincia Di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

NELLE COMPONENTI IMU E TASI

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del)

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II - IMU

Articolo 2 - OGGETTO

Articolo 3 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Articolo 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

Articolo 8 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

Articolo 9 - VERSAMENTI ED INTERESSI

Articolo 10 - ACCERTAMENTO

Articolo 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Articolo 12 - DICHIARAZIONE

Articolo 13 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 14 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

Articolo 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 16 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO III - TASI

Articolo 17 - OGGETTO

Articolo 18 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 19 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 20 - BASE IMPONIBILE

Articolo 21 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 22 - DETRAZIONI RIDUZIONI ESENZIONI

Articolo 23 - SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 24 - DICHIARAZIONE

Articolo 25 - VERSAMENTI

Articolo 26 - ACCERTAMENTO

Articolo 27 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 28 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 29 - RIMBORSI

Articolo 30 - CONTENZIOSO

Articolo 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO V - ALLEGATI

TASI SERVIZI INDIVISIBILI- ALLEGATO A)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione dell'imposta unica comunale (IUC), in conformità all'articolo 1, commi 639 e successivi, della legge 23 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) e relativi atti normativi di applicazione.
L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e per la cui disciplina si rinvia al relativo regolamento approvato dall'Assemblea del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre n. 3 del 7 marzo 2014, Consorzio al quale il Comune di Istrana ha aderito con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 7 febbraio 1997, per la gestione associata del servizio rifiuti e l'esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione.
2. Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle contenute nell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – IMU

Articolo 2 – OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Istrana dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente titolo è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del decreto-legge n. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Istrana.

Articolo 3 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

Articolo 4 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/92.
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del decreto legislativo

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo

Articolo 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabilità, redatta da un tecnico abilitato.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- d) fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente che presenta:
 - gravi lesioni alle strutture orizzontali
 - gravi lesioni alle strutture verticali
 - privo dei necessari requisiti igienico sanitari e sicurezza impianti
 - privo di infissi e di necessari impianti tecnologici (es. acqua, impianto fognario) purché dette condizioni non siano dipendenti dalla volontà del proprietario.

In generale uno stato di degrado fisico strutturale che, per essere superato necessita di interventi di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Articolo 8 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i), del decreto legislativo n. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Fermo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00;
 - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
 - c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.
5. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.
6. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
7. Per un'unica abitazione concessa dal soggetto passivo in comodato gratuito a parenti di 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale), verrà prevista una apposita aliquota. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, e comunque l'agevolazione avrà decorrenza dalla data di iscrizione della residenza anagrafica.

Articolo 9 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, o nelle altre forme di pagamento consentite dalla normativa specifica dell'imposta.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 10.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 – ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147 del 2013, con deliberazione della Giunta comunale, designa un funzionario cui sono attribuiti tutti poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00, interessi esclusi, per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo.

Articolo 12 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Sono comunque soggette a dichiarazione tutte le situazioni, e relative variazioni, rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta e dell'applicazione delle riduzioni non direttamente ed inequivocabilmente desumibili dalle risultanze catastali o da altri atti in possesso del Comune.
3. Devono pertanto essere oggetto di dichiarazione:
 - a) gli immobili, e loro pertinenze, ai quali vengono applicate aliquote diverse dall'aliquota ordinaria per motivi legati all'utilizzo o per il sussistere di altre condizioni soggettive, con esclusione dell'abitazione principale nel quale il soggetto ha la residenza e relative pertinenze, purché insistenti nello stesso mappale;
 - b) le attestazioni di sussistenza delle condizioni eventualmente previste per usufruire di particolari riduzioni o maggiori detrazioni dell'imposta dovuta, qualora legate al reddito, al patrimonio, a particolari situazioni familiari o altre situazioni soggettive.
 - c) gli immobili sui quali il contribuente usufruisce della possibilità di versare anche per conto degli altri contitolari, a condizione che la comunicazione sia sottoscritta in segno di assenso anche dai contitolari che non versano;
 - d) la costituzione, variazione o cessazione di diritti reali di uso, di abitazione od altro, non risultanti dalle evidenze catastali;
 - e) la sussistenza o il venir meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento della ruralità rilevante ai fini del pagamento dell'imposta, ed i fabbricati o terreni sui quali tale condizione è fatta valere;
 - f) gli immobili della categoria D non accatastrati sui quali l'imposta viene calcolata sulla base del valore contabile;
 - g) gli immobili sui quali viene effettuata o cessa di essere effettuata la riduzione per inagibilità, secondo quanto definito dal comma 1, lettera b, dell'art. 6;
 - h) il valore venale delle aree fabbricabili utilizzato ai fini del calcolo dell'imposta dovuta;
 - i) le aree fabbricabili esentate o che cessano di essere esentate dal pagamento dell'imposta in quanto possedute ed utilizzate da imprenditori agricoli.

4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Articolo 13 – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 23/2011, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo n. 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dal decreto legislativo n. 218/1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi.

Articolo 14 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Al fine del potenziamento dell'ufficio tributi, la Giunta comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane.
2. Il potenziamento dell'ufficio potrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:
 - a) incremento programmato del personale addetto;
 - b) cura della formazione del personale esistente;
 - c) compatibilmente con la normativa di riferimento, erogazione di compensi incentivanti al personale addetto per la realizzazione di appositi progetti finalizzati all'attività di bonifica dati, creazione di banche dati, controllo, accertamento e recupero dell'evasione.

Articolo 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997.

Articolo 16 –DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

TITOLO III - TASI

Articolo 17 - OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina il tributo per i servizi indivisibili, denominato “TASI”, in attuazione dell’articolo 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 18 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta Municipale Propria, aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dall’ allegato A al presente regolamento.

Articolo 19 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 18. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo articolo 21. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Articolo 20 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 21 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta, in conformità a quanto previsto all'art. 1, commi 676, 677 e 678, della legge 147/2013 e s.m.i.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 22 – DETRAZIONI RIDUZIONI ESENZIONI

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni fino a concorrenza del tributo dovuto, riduzioni, esenzioni ed azzeramenti dell'aliquota, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i..
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 23 - SERVIZI INDIVISIBILI

1. Ai sensi del comma 639 della legge n. 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.
2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima legge n. 147/2013, vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (allegato A).
3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 21 del presente regolamento.

Articolo 24 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Articolo 25 - VERSAMENTI

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. **Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 6,00.** Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. Il calcolo della TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

Articolo 26 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune ai sensi dell'art. 1, commi 693 e 694, della legge n. 147/2013, può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni anno del tributo. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 27 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggiore tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 26 - comma 1 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
4. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Nel caso di ritardo od omesso versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per il tributo non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 28 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 29 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 25 - comma 5, del presente regolamento.

Articolo 30 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147 del 2013, designa, con propria deliberazione, un funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone rimborsi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO V - ALLEGATI

ALLEGATO “A”

SERVIZI INDIVISIBILI

AMMINISTRAZIONE GENERALE	€ 161.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 145.000,00
VIABILITA' E MANUTENZIONI STRADALI	€ 63.500,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	€ 422.000,00
SERVIZI SCOLASTICI	€ 133.000,00
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	€ 44.700,00
MANUTENZIONE GESTIONE ALTRI EDIFICI COMUNALI	€ 98.000,00
TOTALE	€ 1.067.200,00

AMMINISTRAZIONE GENERALE*CAPITOLI DI BILANCIO****TIPOLOGIA DI SPESA PER INTEVENTO******IMPORTO***

PERSONALE

BENI DI CONSUMO

SPESE PER SERVIZI

161.000,00

UTILIZZO BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI

IMPOSTE E TASE

AMMORTAMENTI

ONERI STRAORDINARI

TOTALE**133.000,00**

ILLUMINAZIONE PUBBLICA*CAPITOLI DI BILANCIO****TIPOLOGIA DI SPESA PER INTEVENTO******IMPORTO***

PERSONALE

BENI DI CONSUMO

SPESE PER SERVIZI

145.000,00

UTILIZZO BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI

IMPOSTE E TASE

AMMORTAMENTI

ONERI STRAORDINARI

TOTALE**145.000,00****VIABILITA' E MANUTENZIONI STRADALI***CAPITOLI DI BILANCIO****TIPOLOGIA DI SPESA PER INTEVENTO******IMPORTO***

PERSONALE

BENI DI CONSUMO

22.500,00

SPESE PER SERVIZI

41.000,00

UTILIZZO BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI

IMPOSTE E TASE

AMMORTAMENTI

ONERI STRAORDINARI

TOTALE**63.500,00**

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI*CAPITOLI DI BILANCIO****TIPOLOGIA DI SPESA PER INTEVENTO******IMPORTO***

PERSONALE

BENI DI CONSUMO

SPESE PER SERVIZI

UTILIZZO BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

422.000,00

INTERESSI PASSIVI

IMPOSTE E TASE

AMMORTAMENTI

ONERI STRAORDINARI

TOTALE**422.000,00****SERVIZI SCOLASTICI***CAPITOLI DI BILANCIO****TIPOLOGIA DI SPESA PER INTEVENTO******IMPORTO***

PERSONALE

BENI DI CONSUMO

SPESE PER SERVIZI

133.000,00

UTILIZZO BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI

IMPOSTE E TASE

AMMORTAMENTI

ONERI STRAORDINARI

TOTALE**133.000,00**

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE*CAPITOLI DI BILANCIO****TIPOLOGIA DI SPESA PER INTEVENTO******IMPORTO***

PERSONALE

BENI DI CONSUMO

SPESE PER SERVIZI

44.700,00

UTILIZZO BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI

IMPOSTE E TASE

AMMORTAMENTI

ONERI STRAORDINARI

TOTALE**44.700,00****MANUTENZIONE E GESTIONE EDIFICI COMUNALI***CAPITOLI DI BILANCIO****TIPOLOGIA DI SPESA PER INTEVENTO******IMPORTO***

PERSONALE

BENI DI CONSUMO

SPESE PER SERVIZI

98.000,00

UTILIZZO BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI

IMPOSTE E TASE

AMMORTAMENTI

ONERI STRAORDINARI

TOTALE**98.000,00**